



COMUNE DI OSTUNI

Provincia di Brindisi

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 04

data: 02.03.2012

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

OGGETTO:

**IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI OSTUNI – ISTITUZIONE E APPROVAZIONE
REGOLAMENTO -**

L'anno duemiladodici, il giorno due del mese di marzo, alle ore 16,30, presso il Palazzo di Città e nell'apposita sala, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di 2 ^ convocazione, il Consiglio Comunale, dei cui componenti:

	TANZARELLA	Domenico	Sindaco
1)	MELPIGNANO	Angelo	Consigliere
2)	MONTANARO	Sergio	“
3)	CELLIE	Giovanni	“
4)	POMES	Vincenzo	“
5)	SOZZI	Pier Luigi	“
6)	FLORE	Maurizio	“
7)	COLUCCI	Giuseppe	“
8)	CALAMO	Antonio	“
9)	CARIULO	Carmela	“
10)	FLORE	Renato	“
11)	TAGLIENTE	Vittorio	“
12)	DE PASQUALE	Salvatore	“
13)	PARISI	Giovanni	“
14)	ZURLO	Giuseppe	“
15)	INDIANO	Antonio	“
16)	DANESE	Luisa	“
17)	MORO	Cosimo	“
18)	NACCI	Vincenzo	“
19)	DE STRADIS	Salvatore	“
20)	PUTIGNANO	Fabrizio	“
21)	CAMASSA	Ernesto	“
22)	MOLENTINO	Antonio	“
23)	CARPARELLI	Roberto	“
24)	CAVALLO	Guglielmo	“
25)	MILONE	Adele	“
26)	GALIZIA	Antonio Raffaele	“
27)	CONTINELLI	Christian	“
28)	COPPOLA	Gianfranco	“
29)	SAPONARO	Oronzo	“
30)	SEMERANO	Vito	“

all'appello nominale risultano **presenti n. 25** ed **assenti n. 6** di cui ai numeri :
5, 8, 12, 23, 26, 29 –

Il Presidente del Consiglio Angelo MELPIGNANO, dichiarata valida la seduta per il numero dei componenti presenti, invita il consesso a procedere alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dr.ssa Cheti Narracci -

Il PRESIDENTE invita a deliberare sul seguente argomento:

“Imposta di Soggiorno nel Comune di Ostuni. ISTITUZIONE ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO.”

presentato dall'Assessore alle Finanze, dando atto che sono stati acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri preliminari prescritti dall'articolo 49 comma 1 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali D.L.vo n.267 del 18.08.2000:

- Il Responsabile del Settore Finanze e Tributi – dott. Giovanni Quartulli, "favorevole" in ordine alla regolarità tecnica: _____

- Il Responsabile del Settore Finanze e Tributi - dott. Giovanni Quartulli, "favorevole" in ordine alla regolarità contabile: _____

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale";

Dato atto che l'art.4 del predetto Decreto disciplina l'imposta di soggiorno ed in particolare quanto segue:

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonchè i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonchè interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonchè dei relativi servizi pubblici locali.

2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonchè di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.

Ritenuto che la predetta imposta è un'opportunità che viene data agli Enti per valorizzare maggiormente il proprio territorio offrendo migliori e maggiori servizi alla numerosa popolazione che verrà a soggiornare nel nostro Comune;

Ritenuto, altresì, opportuno fornire indirizzi e direttive al Settore del Commercio e Turismo per istituire una Carta dei Servizi, denominata OSTUNI CARD, per il tramite della quale sottoscrivere delle convenzioni con le attività commerciali del Comune di Ostuni al fine di offrire una serie di servizi a prezzi agevolati a tutti i soggiornanti nelle strutture ricettive del luogo;

Visto l'art.1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n.296 che dispone: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Considerato che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2012 è stato prorogato al 30 giugno 2012 dal cosiddetto decreto Milleproroghe (comma 16-quinquies, art. 29, D.L. 216/2011).

Considerato che l'argomento è stato trattato nelle competenti commissioni consiliari nelle date 18 ottobre 2011 (VI Commissione) e 25 ottobre 2011 (IV e VI commissione, in seduta congiunta);

Che già dall'esercizio 2011 sono state promosse delle riunioni con i rappresentanti delle categorie interessate;

Visto il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267:

DELIBERA

1. Che le premesse sono parti integranti e sostanziale della presente
2. di istituire l'Imposta di Soggiorno nel Comune di Ostuni in attuazione della normativa in premessa richiamata.
3. di dare atto che l'Amministrazione ha avviato e promosso una procedura di partecipazione delle scelte con le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive e turistiche in genere per condividere, altresì, i contenuti del Regolamento in questione che contiene, tra l'altro, sia il *quantum* da applicare che le modalità di utilizzo del gettito;
4. di riportare integralmente in parte dispositiva quanto rilevato in parte narrativa;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'urgenza di provvedere,
Con separata votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.8.2000 n° 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta su riportata, su cui sono stati acquisiti i pareri preliminari di cui all'art.9 del T.U. 267/00;

UDITA la relazione dell'Assessore Matarrese;

DATO ATTO degli interventi e le proposte di modifica al Regolamento, così come riportati nel verbale di seduta qui richiamato per farne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO del D.Lgv. n. 267/2000, dello Statuto Comunale e del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

DATO ATTO del seguente risultato, proclamato dal Presidente, della votazione in seduta pubblica e per appello nominale, relativa alla proposta in oggetto così come modificata:
PRESENTI n° 21; VOTANTI n° 21; FAVOREVOLI n° 17; CONTRARI n° 4 (Camassa, Molentino, Cavallo, Galizia); ASSENTI n° 10 (Calamo, Tagliente, De Pasquale, De Stradis, Carparelli, Milone, Continelli, Coppola, Saponaro, Semerano) -

DELIBERA

1. Che le premesse sono parti integranti e sostanziale della presente
2. di istituire l'Imposta di Soggiorno nel Comune di Ostuni in attuazione della normativa in premessa richiamata.
3. di dare atto che l'Amministrazione ha avviato e promosso una procedura di partecipazione delle scelte con le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive e turistiche in genere per condividere, altresì, i contenuti del Regolamento in questione che contiene, tra l'altro, sia il *quantum* da applicare che le modalità di utilizzo del gettito;
4. di riportare integralmente in parte dispositiva quanto rilevato in parte narrativa;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevata la urgenza che riveste l'atto;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000;

Con il seguente esito della votazione in seduta pubblica. espressa per mezzo di alzata di mano, accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI n° 21; VOTANTI n° 21; FAVOREVOLI n° 17; CONTRARI n° 4 (Camassa, Molentino, Cavallo, Galizia); ASSENTI n° 10 (Calamo, Tagliente, De Pasquale, De Stradis, Carparelli, Milone, Continelli, Coppola, Saponaro, Semerano) -

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



COMUNE DI OSTUNI
(Provincia di Brindisi)

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**
(D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 04 del 02 marzo 2012.

INDICE

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Art.2 Presupposto dell'imposta e destinazione del gettito

Art. 3 Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari

Art. 4 Misura dell'imposta

Art. 5 Esenzioni

Art. 6 Versamento dell'imposta

Art.7 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

Art. 8 Controllo e accertamento imposta

Art.9 Sanzioni

Art.10 Riscossione coattiva

Art. 11 Rimborsi

Art. 12 Contenzioso

Art. 13 Disposizioni transitorie

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.

2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento

Articolo 2

Presupposto dell'imposta e destinazione del gettito

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, anche all'aria aperta, quali campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, case ed appartamenti per vacanze, residenze turistiche o residence, esercizi di affittacamere, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, alberghi, villaggi alberghi, villaggi turistici e ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a una o più delle precedenti categorie, situate nel territorio di Ostuni.

2. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo previsti dall'art.1, comma 3, dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno ai sensi dell'art.4, comma 3 del d.lgs. n. 23/2011, interventi in materia di turismo ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Articolo 3

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Ostuni, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.

2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

2. L'imposta è pari a euro 2,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in:

Alberghi 5 stelle;
Villaggi alberghi 5 stelle;
Alberghi 4 stelle;
Residenze turistico-alberghiere 4 stelle;
Villaggi turistici 4 stelle;
Villaggi alberghi 4 stelle.

3. L'imposta è pari a euro 1,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in:

Villaggi turistici 3 stelle,
Villaggi alberghi 3 stelle;
Alberghi 3 stelle;
Residenze turistico-alberghiere 3 stelle.

4. L'imposta è pari a euro 1,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in:

Alberghi 2 stelle;
Residenze turistico-alberghiere 2 stelle;
Villaggi turistici 2 stelle;
Alberghi 1 stella;
Esercizi di affittacamere;
Alloggi agrituristici;
Bed & breakfast;
Campeggi;
Aree attrezzate per la sosta;
Case appartamenti vacanze;
Residenze turistiche e residence;
Case per ferie;
Case religiose per ospitalità;
ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a una o più delle precedenti categorie.

5. L'imposta così determinata si riduce del 50% per il periodo che va dal primo ottobre al 31 dicembre, e dal primo gennaio al 31 marzo di ciascun anno.

6. L'imposta si applica fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi nelle strutture ricettive.

Articolo 5 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a. Minori entro il dodicesimo anno di età;
- b. I portatori di handicap non autosufficienti, con idonea documentazione ed i loro accompagnatori (per un massimo di numero due).
- c. Coloro che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;
- d. I soggetti che assistono e/o accompagnano i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale (per un massimo di numero due accompagnatori a paziente).

L'applicazione della esenzione di cui alle lettere c) e d) è subordinata all'esibizione al gestore di apposita certificazione sanitaria attestante le generalità del malato e/o degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie e di ricovero.

Articolo 6 Versamento dell'imposta

1. Il responsabile degli obblighi tributari (gestore della struttura ricettiva) deve provvedere al versamento dell'Imposta di Soggiorno a favore del Comune di Ostuni, mediante accredito sul c/c postale intestato alla Tesoreria Comunale – Imposta di Soggiorno - IBAN _____. L'Amministrazione si riserva la facoltà di stabilire ulteriori modalità di pagamento per agevolare l'adempimento dei contribuenti.

2. L'imposta dovrà essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata riscossa dai responsabili degli obblighi tributari nei confronti dei soggetti passivi. Il versamento da effettuarsi dovrà contenere la causale "Imposta di Soggiorno", con l'indicazione del numero di presenze e il mese di riferimento.

3. Nell'ipotesi di versamento di sanzioni, queste dovranno essere versate distintamente con la causale "Sanzioni Imposta di soggiorno".

Articolo 7 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Ostuni sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare trimestralmente all'Ente, entro dieci giorni del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, nei termini del precedente comma.

Articolo 8 **Controllo e accertamento imposta**

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 9 **Sanzioni**

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta da parte del soggetto passivo, si applica al responsabile degli obblighi tributari la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997, Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 e secondo i principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n.471, n.472 e n. 473.

2. Per l'inosservanza o violazione degli obblighi previsti dall'art. 7 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 **Riscossione coattiva**

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11
Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.

Articolo 12
Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13
Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 01 aprile 2012..
2. Eventuali adeguamenti dell'imposta, sono demandati alla competenza della giunta comunale. =====
=====

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
f.to Angelo Melpignano

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr.ssa Cheti Narracci

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione rimarrà affissa all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna.

data, 10.03.2012

IL RESPONSABILE
F.to Dr. Natalino Santoro

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del d.lgs. n. 267/2000:
- per immediata esecutività.

data, 10.03.2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Cheti Narracci

Per copia conforme

data,
